



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 23/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Aprile alle ore 16:34, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 15 consiglieri comunali ed assenti n° 2, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	SI
ANNESE SERGIO	SI	TARANTINO ANTONIO SIMONE	SI
LIPPOLIS ANTONELLA	SI	TOMASELLI FRANCESCA	SI
LUONGO PIERO FRANCESCO	SI	DEMARCO ANTONELLA	--
OLIVA GENNARO	SI	DI LENA ANGELO	SI
NUNZELLA EMILIA	SI	VERGALLO FRANCO	SI
BOLOGNINO COSIMA	SI	MARRA FRANCESCO	SI
D'AMATO EMILIANO	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	--
SCIALPI ELENA	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D. Lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 219 che, in attuazione della Legge 111/2023 recante «Delega al governo per la riforma fiscale» ha apportato rilevanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 212/2000;

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 220 che, in attuazione della Legge 111/2023 recante «Delega al governo per la riforma fiscale» ha apportato rilevanti modifiche al contenzioso tributario di cui al D.Lgs. 546/1992;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto legge n. 124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che modificando l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l'invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;
- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

VISTA la delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- il D.M. 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio.

CONSIDERATO, poi, che:

- l'articolo 2, comma 461, della Legge 244/2007 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi – “*da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate*” – recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, diversamente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

PRESO ATTO:

- che con la delibera 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:
- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla delibera n. 15/2022 secondo cui: “Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla

seguinte tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che:

- il comma 1-bis dell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011 al, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;
- ai sensi del comma 7 dell’art.200 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni possono istituire “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”;
- il comma 1 dell’art. 201, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che: “*Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;
- come previsto dall’articolo 1 dell’allegato A (TQRIF) alla delibera n. 15/2022 “*Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

Nel territorio del Comune di Pulsano non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l’Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15/02/2024;

RITENUTO opportuno, dopo un’attenta valutazione dell’impatto relativo alle riduzioni/esenzioni previste nel regolamento di cui sopra, apportare modifiche all’attuale regolamento TARI;

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

A) i commi 3 e 4 dell’art. 11 del Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 di seguito riportati:

“3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche residenti quale pertinenza di locale abitativo e per l’unica unità abitativa a disposizione (oltre ed) in aggiunta ad altra abitazione tassata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l’utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all’estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti (in tale ultimo caso, dunque, si tratta di utenze non rientranti nei casi previsti dal precedente comma 3, ossia per i soggetti che hanno a disposizione ulteriori immobili nel territorio Comunale, oltre alle due unità abitative), la parte variabile viene determinata nel modo seguente:

- fino a mq. 30 parte variabile n. 1 componente;
- fino a mq. 50 parte variabile n. 2 componenti;
- fino a mq. 70 parte variabile n. 3 componenti;
- oltre a mq 90 parte variabile n. 4 componenti.”

sono sostituiti dai seguenti commi 3 e 4 dell'art. 11 del Regolamento, con aggiunta del comma 4 bis:

“3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l'utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all'estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti per i propri usi e per quelli familiari, il numero degli occupanti si considera ricavabile nel modo seguente:

- fino a mq. 40: n. 1 componente;
- fino a mq. 60: n. 2 componenti;
- fino a mq. 90: n. 3 componenti;
- oltre a mq 90: n. 4 componenti,

salvo che il contribuente non presenti apposita dichiarazione, nei termini disposti dal presente regolamento ed a pena di decadenza, attestante la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante dal comune di residenza.

4 bis. Per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti per i propri usi e per quelli familiari il numero degli occupanti è quello corrispondente al nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale.

B) il comma 1, lett. a) e lett. h) ed il comma 4 dell'art. 19 del Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 di seguito riportato:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 25%;

h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare) per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, previa esibizione di apposita documentazione ufficiale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.”

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione”;

sono sostituiti dai seguenti commi 1, lett. a) ed h) e comma 4 dell'art. 19 del Regolamento:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;

h) riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti

del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere applicate retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione”.

ESAMINATA la bozza contenente le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI predisposta dall'Ufficio tributi di cui sopra;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere n. 11/2024 espresso in data 19/04/2024 dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 22/04/2024;

Il SINDACO propone una breve sospensione dei lavori;

La proposta di sospensione viene approvata all'unanimità dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, quindi, alle ore 17:31 i lavori vengono sospesi;

Alle ore 17:46 riprendono i lavori e, effettuato l'appello nominale, risultano presenti in aula n. 15 consiglieri comunali – assenti n. 2 (Demarco e Guzzone);

Il SINDACO propone al Consiglio una modifica all'art. 11 - comma 4 del Regolamento, così come risulta dall'allegato resoconto di seduta;

La proposta viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli e n. 1 contrario (Di Lena) su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

Il consigliere DI LENA propone un emendamento all'art. 19 - comma 1 – lett. b) proponendo la modifica della percentuale di riduzione da 10 a 30% così come riportato nell'allegato resoconto di seduta;

La proposta viene respinta avendo riportato n. 1 voto favorevole - n. 12 contrari e n. 2 astenuti (Vergallo e Marra) su n. 15 consiglieri presenti;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento così come da allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si passa, quindi, alla votazione del punto così come modificato;

Con voti: favorevoli n. 14 – contrari n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto, di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15/02/2024, precisamente l'articolo 11 ai commi 3 e 4 e l'art. 19, al comma 1, lett. a) e lett. h) e al

comma 4. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore dal 01/01/2024;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e le relative modifiche;
6. Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social network principali.

Successivamente, con n. 14 voti favorevoli – n. 1 contrario (Di Lena) e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **16/04/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **16/04/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 834

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data **07/05/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 07/05/2024

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



Comune di Pulsano

Provincia di Taranto

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 6 del 15/02/2024

modificato con Delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 4
Art. 2 - <i>Presupposto</i>	» 4
Art. 3 - <i>Soggetti passivi</i>	» 5
Art. 4 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 5
Art. 5 - <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	» 5
Art. 6 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 5
Art. 7 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 7

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 9
Art. 9 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 9
Art. 10 - <i>Piano economico finanziario</i>	» 10
Art. 11 - <i>Articolazione della tariffa: utenze domestiche</i>	» 10
Art. 12 - <i>Attività di “Bed & Breakfast” ed “affittacamere”</i>	» 11
Art. 13 - <i>Articolazione della tariffa: utenze non domestiche</i>	» 11
Art. 14 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 12

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 15 - <i>Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio</i>	» 13
Art. 16 - <i>Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo</i>	» 13
Art. 17 - <i>Riduzioni a favore utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico</i>	» 14
Art. 18 - <i>Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti</i>	» 14
Art. 19 - <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	» 15
Art. 20 - <i>Cumulo riduzioni</i>	» 16
Art. 21 - <i>TARI giornaliera</i>	» 16
Art. 22 - <i>Tributo provinciale</i>	» 16

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 23 - <i>Dichiarazione=richiesta di attivazione del servizio</i>	» 16
Art. 23-bis - <i>Modalità per la variazione o cessazione del servizio</i>	» 18
Art. 23-ter - <i>Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio</i>	» 18
Art. 24 - <i>Versamenti e Riscossione</i>	» 19
Art. 24-bis - <i>Rateizzazione dei pagamenti</i>	» 20
Art. 24-ter - <i>Rettifica degli importi non dovuti</i>	» 21
Art. 25 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 21

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 26 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 21
Art. 27 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 22
Art. 28 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	» 23
Art. 29 - <i>Sanzioni</i>	» 23
Art. 30 - <i>Ravvedimento</i>	» 23
Art. 31 - <i>Interessi</i>	» 23
Art. 32 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 24

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 33 - <i>Contenzioso</i>	» 24
------------------------------------	------

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - <i>Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati</i> 24
Art. 35 - <i>Richieste scritte dell'utente</i>	» 24

Art. 36 - <i>Norma di rinvio</i>	»	25
Art. 37 - <i>Entrata in vigore</i>	»	26

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) conformemente alle disposizioni contenute nel [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al [D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116](#).

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e ss.mm.ii. Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.1 comma 642 [Legge 147/2013](#) e di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) (Codice Ambientale).

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del [D.Lgs. 152/2006](#). Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo [D.Lgs. 152/2006](#).

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della [Legge 147/2013](#) sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o

le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della [Legge 147/2013](#) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della [Legge 147/2013](#), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Presupposto oggettivo - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 [Legge 147/2013](#) non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse e non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, per l'intera superficie;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- fabbricati danneggiati, ovvero non agibili/abitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (a titolo di esempio, a seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Utenze non domestiche:
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze.

b) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui al punto a), i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Per gli interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell'intero immobile, nelle ipotesi di non richiesta di variazione della residenza anagrafica, il contribuente è obbligato a dichiarare dove stabilirà la dimora abituale per l'intero periodo dell'intervento ai fini della tassazione TARI.

3. La presenza di arredo, mobilio macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte dei competenti enti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma

tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione o fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della Tari, salvo il caso del mancato svolgimento del servizio.

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della [Legge 147/2013](#) nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo nettamente prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

6. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del [D.Lgs. 152/2006](#) le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del [D.Lgs. 152/2006](#).

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del [D.Lgs. 152/2006](#) i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da

quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 [Legge 147/2013](#)).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del [D.Lgs. 152/2006](#), le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della [Legge 147/2013](#), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
Cat. 11 – uffici, agenzia, studi professionali	25%
Cat. 14 - farmacia	25%
Cat. 18 – attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	25%
Cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Cat. 22 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	25%
Cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie	25%
Cat. 24 – bar, caffè, pasticceria	25%
Cat. 25 - macellerie	30%
Cat. 27 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#), per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

12. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

13. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dai successivi artt. 23 e 23 bis) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione che dovrà essere allegata.

La predetta documentazione dovrà essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 31 marzo.

Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive.

La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#), le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del [Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267](#).

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 9

Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla [deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti \(Arera\) n. 443 del 31 ottobre 2019](#) e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla [determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020](#).

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 10

Piano economico finanziario

1. Il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla [deliberazione Arera n. 443/2019](#) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della [deliberazione Arera n. 443/2019](#).

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#), nonché dell'art. 18 dell'allegato alla [deliberazione Arera n. 443/2019](#) e s.m.i.

Art. 11

Articolazione della tariffa delle utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Pulsano, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, dimorano abitualmente in altra città.

2.1. Su istanza documentata degli interessati non saranno altresì computati nel nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa, i componenti che, pur appartenenti allo stato di famiglia del soggetto destinatario della tassazione, risultino iscritti per più di 120 giorni in altra città, italiana o estera, a corsi di istruzione e strutture ricettive quali Collegi pubblici o privati, strutture ADISU, Seminari, Caserme e quant'altro assimilabile ovvero svolgono servizio di volontariato.

2.2 Non saranno computati fra gli occupanti gli appartenenti alle forze dell'ordine che prestino servizio in luoghi distanti almeno 250 km dal Comune di Pulsano: al tal proposito il contribuente è tenuto a dichiarare ogni anno la sussistenza di questa condizione, producendo idonea ed ufficiale documentazione (a titolo esemplificativo l'Attestazione di servizio rilasciata dal Corpo competente, e che non sia, quindi, una mera autodichiarazione).

2.3 Nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nella quota parte relativa alla sua assenza, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2.4 Per i suddetti fini, il soggetto destinatario della tassazione deve produrre annualmente opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.

2.5 Al contribuente unico occupante dell'unità abitativa non può trovare applicazione quanto disposto dal presente comma.

2.6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

3. Per le **cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito** occupate o condotte da persone fisiche **quale pertinenza di locale abitativo** viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l'utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.

4. Per le **utenze domestiche occupate e/o a disposizione** di persone non fisiche, nonché per quelle occupate **da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all'estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti** per i propri usi e per quelli familiari, il numero degli occupanti si considera ricavabile nel modo seguente:

- fino a mq. 40: n. 1 componente;
- fino a mq. 60: n. 2 componenti;
- fino a mq. 90: n. 3 componenti;
- oltre a mq 90: n. 4 componenti,

salvo che il contribuente non presenti apposita dichiarazione, nei termini disposti dal presente regolamento ed a pena di decadenza, attestante la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante dal comune di residenza.

Art. 12

Attività di “Bed and Breakfast”, “Affittacamere” e “Casa Vacanza”

1. Per le attività di **“Bed and Breakfast” a conduzione familiare**, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di “Affittacamere non professionale”, ovvero di Casa Vacanza, allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti letto occupabili. Ai sensi della normativa regionale si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.

Ai fini del calcolo della Tari per il soggetto/nucleo familiare residente nell'immobile destinato a B&B, si terrà conto della superficie da questi occupata e dei relativi componenti.

2. Per le attività di **“Bed and Breakfast” in forma imprenditoriale**, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di “Affittacamere professionale”, ovvero di Casa vacanza di tipo professionale, allo scopo di tener conto dell'uso abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, si deve tener conto della sottocategoria di cui alla tariffa categoria 08: utenze non domestiche “alberghi senza ristorante”. Sono equiparati a tale categoria gli immobili, non utilizzati come residenza dal proprietario, e concessi in locazione a uno o più soggetti, anche con contratti di locazione a uso transitorio, con imposta TARI a carico del proprietario e gli immobili utilizzati ad uso foresteria dalle UND. La parte fissa della tariffa è determinata nella stessa misura fissata per la categoria 08, mentre la parte variabile viene determinata tenendo conto del numero dei posti letto dichiarati secondo la tariffa deliberata per le utenze domestiche.

Art. 13

Articolazione della tariffa delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base

dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, mentre la quota variabile è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 14

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 15

Riduzione a favore delle utenze domestiche per compostaggio

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della [Legge 147/2013](#) – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base al seguente criterio: la riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta – è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive.

3. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche è prevista una riduzione del 25%.

Art. 16

Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo

1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#), la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del [Decreto Legislativo 152/2006](#), relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria

corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio. La riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il 30% della quota variabile della tariffa stessa.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 17

Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del [Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41](#), l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo).

Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 18

Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 [Legge 30 dicembre 2020 n. 178](#) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 19

Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;
 - e. riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:
 - f. da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%;
 - g. da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;
 - h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.”
2. Sono esenti dal pagamento della Tari le unità abitative ed i locali per i quali sia inequivocabilmente dimostrato che:
 - a) non siano allacciati ad alcuna utenza (luce/gas/acquedotto);
 - b) siano privi di qualsiasi tipo di mobili.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione di che trattasi, il contribuente è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, apposita richiesta atta a dimostrare le suddette circostanze; a seguito della presentazione dell'istanza, debitamente sottoscritta e motivata, l'Ente procederà ad effettuare apposito sopralluogo negli immobili, mediante l'ausilio della Polizia Locale, per verificare lo status dei luoghi e la rispondenza con quanto dichiarato e documentato. Solo in esito al verbale della Polizia Locale che abbia riscontrato l'assenza di beni mobili e di allacci alle utenze, l'Ente procederà all'applicazione dell'esenzione, che sarà tale fino ad ulteriori variazioni che il contribuente è tenuto a comunicare.

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere applicate retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 20

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruirne al massimo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

Art. 21

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone, secondo i termini e le modalità di pagamento della tassa.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 22

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE (= RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO) - RISCOSSIONE

Art. 23

Dichiarazione = attivazione del servizio

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **il 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso, occupazione o della detenzione dell'immobile**, a mezzo posta, via e-mail all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della home page del sito internet del Comune (<https://www.comune.pulsano.ta.it/>) disponibile presso gli sportelli fisici.

Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessata occupazione o di subentro nei termini previsti dal presente regolamento. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro, da parte di uno degli eredi, la parte variabile della TARI dovuta sarà calcolata considerando un numero di componenti convenzionale pari a 4.

5. **Le richieste di esenzione o riduzione TARI, sussistendone i presupposti previsti dal presente regolamento, debitamente documentate devono essere presentate improrogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.**

6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti (in base alla casistica del contribuente, con riferimento a quanto indicato all'articolo 11 del presente regolamento);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo

sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati

a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

9. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Art. 23-bis

Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (se presente), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (se presente).

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del [Decreto legislativo n. 152/2006](#) devono essere presentate ai sensi del [Decreto legge n. 41/2021](#) entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori: a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta; b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente; d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati); f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000](#).

Art. 23-ter

Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 23-bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 23-bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del [Decreto legislativo n. 152/2006](#), decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Art. 24

Versamenti e Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del [D.L. 193/2016](#). Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del [D.Lgs. n. 446/1997](#), la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del [D.L. n. 193/2016](#).

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc.). Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla [deliberazione ARERA n. 444/2019](#) e s.m.i.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 30.05, 31.07, 30.09 e 30.11, di ogni anno, ovvero in unica soluzione entro il 30 maggio di ciascuno anno. Le suddette scadenze potranno essere modificate ogni anno con apposita delibera.

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti. Il documento di riscossione è reso disponibile al contribuente anche presso lo sportello online Linkmate, accedendo al quale è possibile scaricare l'avviso di pagamento ed i relativi modelli di versamento.

Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, incoerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#). I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad € 5,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#) e degli interessi e le spese di notifica;
- oppure, di un sollecito/accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato ed il quale, allo scadere dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del contribuente, prevederà la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#), gli interessi e le spese di notifica.

Art. 24-bis

Rateizzazione dei pagamenti

1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 24:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 445/00](#) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale

Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 24-ter

Rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 25 ter e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Art. 25

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 26

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole

contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#). L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#), in tema di accertamento esecutivo.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della [Legge n. 549/1995](#) art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui il complessivo importo dell'imposta, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad € 20,00.

Art. 27

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

Art. 28

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 29

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Art. 30

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del [D.Lgs. n. 472/1997](#) comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 31

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 26, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla [Legge n. 160/2019](#) art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad € 20,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 33

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto impugnabile.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 35

Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una

segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla [delibera 15/2022 di ARERA](#).

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 36

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01.01.2024** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
	- utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	- utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
	- utenze giornaliere
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
	- utenze giornaliere
30	Discoteche, night-club

ARTICOLI DA SOSTITUIRE	ARTICOLI IN SOSTITUZIONE
<p align="center">ART. 11 "ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE" COMMI 3 E 4</p>	<p align="center">NUOVO ART. 11 "ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE" COMMI 3 E 4</p>
<p><i>3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche residenti quale pertinenza di locale abitativo e per l'unica unità abitativa a disposizione (oltre ed) in aggiunta ad altra abitazione tassata, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l'utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.</i></p> <p><i>4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all'estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti (in tale ultimo caso, dunque, si tratta di utenze non rientranti nei casi previsti dal precedente comma 3, ossia per i soggetti che hanno a disposizione ulteriori immobili nel territorio Comunale, oltre alle due unità abitative), la parte variabile viene determinata nel modo seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a mq. 30 parte variabile n. 1 componente; - fino a mq. 50 parte variabile n. 2 componenti; - fino a mq. 70 parte variabile n. 3 componenti; - oltre a mq 90 parte variabile n. 4 componenti. 	<p><i>3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l'utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.</i></p> <p><i>4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all'estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti per i propri usi e per quelli familiari, il numero degli occupanti si considera ricavabile nel modo seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a mq. 40: n. 1 componente; - fino a mq. 60: n. 2 componenti; - fino a mq. 90: n. 3 componenti; - oltre a mq 90: n. 4 componenti, <p><i>salvo che il contribuente non presenti apposita dichiarazione, nei termini disposti dal presente regolamento ed a pena di decadenza, attestante la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante dal comune di residenza.</i></p>
<p align="center">ART. 19 "ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI" COMMA 1, LETT. A) e LETT. H) e COMMA 4</p>	<p align="center">NUOVO ART. 19 "ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI" COMMA 1, LETT. A) e LETT. H) e COMMA 4</p>
<p><i>I. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:</i></p> <p><i>a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 25%;</i></p> <p><i>h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare) per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, previa esibizione di apposita documentazione ufficiale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di</i></p>	<p><i>I. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:</i></p> <p><i>a. abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;</i></p> <p><i>h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità,</i></p>

<p><i>gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992."</i></p> <p><i>4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.</i></p>	<p><i>come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992."</i></p> <p><i>4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere applicate retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.</i></p>
---	--



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA Finanze e ambiente

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di aprile, giusta convocazione inviata con nota 8676 del 16.04.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 8,30 si sono riunite congiuntamente la commissione ambiente e finanze.

Sono presenti per la commissione finanze il presidente della Commissione, dott. Cataldo Ettore Guzzone ed i componenti: Salamida Anna Giovanna, D'Amato Emiliano, Scialpi Elena e dott. Marra Francesco.

Per la commissione ambiente sono presenti: D'Amato Emiliano, Scialpi Elena, Tomaselli Francesca e dr. Marra Francesco. E' assente giustificata la presidente della commissione ambiente avv. Demarco

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera.

Sono altresì presenti i responsabili dei settori: D'Errico Cosimo e Ludovico Pasquale.

Il Presidente Guzzone comunica ai componenti della commissione l'ordine del giorno che è il seguente:

1) Approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari);

2) Tari 2024. Approvazione tariffe e scadenze.

Preliminarmente il responsabile Ludovico comunica che il 2 punto tari 2024 .Approvazione tariffe e scadenze viene ritirato in quanto vi è stata una proroga a livello nazionale e quindi si ritiene opportuno ritirare al punto.

Si inizia a discutere del 1 punto e relaziona sul punto il dott. Ludovico. La modifica riguarda le seconde case. Prima era stato previsto per la seconda casa che i residenti pagavano solo la quota fissa, con l'attuale modifica sia i residenti che i non residenti pagheranno sia la quota fissa che la variabile con una riduzione del 10%.

Il Presidente Guzzone rileva che bisogna trattare tutti allo stesso modo, sia i residenti che i non residenti. Ritiene opportuno che il trattamento che viene fatto per i residenti deve essere fatto per i non residenti.

Sempre Ludovico comunica la riduzione del 25% per un unico occupante. Si è portata la riduzione al 15% sino a 100 mq di abitazione. Continua la riduzione

per la 104. Non è prevista la richiesta della documentazione, bensì autocertificazione.

Il consigliere D'Amato dichiara che l'eventuale discriminazione di trattamento tra residenti e non residenti rilevata dal presidente Guzzone non sussiste in quanto è frutto di un aspetto tecnico legato alla fruibilità dei dati relativi ai residenti in maniera pressochè automatica. Tale verifica non è invece fattibile per i non residenti, il chè giustifica la presunzione indicata nel regolamento e conseguente dichiarazione richiesta.

Il consigliere Marra dichiara che condivide quanto espresso dal presidente Guzzone in quanto occorre equiparare per i non residenti sulle seconde case quanto previsto per i residenti in riferimento al numero degli occupanti.

Si passa alla votazione del punto 1 e vota la commissione finanze:

favorevoli: 3 (D'Amato, Salamida e Scialpi)

contrari:2 (Marra e Guzzone)

Sempre per il suddetto punto vota la commissione ambiente:

favorevoli: 3 (D'Amato, Tomaselli e Scialpi)

contrari: 1 (Marra)

La riunione congiunta termina alle ore 9,16

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI PULSANO

(Prov. di Taranto)

PARERE n°11/2024 del

19/04/2024 DELL'

ORGANO DI REVISIONE

sulla

PROPOSTA N°546/2024

DELL'11/04/2024

**DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**



Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 19/04/2024 23:31
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**IL REVISORE UNICO
DOTT. PIETRO MONTINARI**

Verbale n°11/2024
Data 19/04/2024

OGGETTO: Parere n°11/2024 sulla Proposta 546/2024 di Approvazione delle Modifiche al Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno **2024**, il giorno **19** del mese di Aprile, alle ore 20,00, il **Dott. Pietro Montinari**, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Pulsano (Ta), si è riunito in seduta monocratica nella sede del proprio studio sito in Galatina alla via Marche, 122 per esprimere il Parere di legge sulla Proposta 546/2024 dell'11/04/2024 di Approvazione delle Modifiche al Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) inviata a questo Revisore in data 16/04/2024 senza accordo tra Ente e revisore sulla brevità dei tempi per il rilascio del Parere PER CUI QUESTO ORGANO DI CONTROLLO SI RISERVA DI RIVEDERE IL PARERE DOPO I NECESSARI APPROFONDIMENTI CHE RICHIEDONO UN TEMPO CONGRUO. Alle ore 23,17 la seduta è tolta.

L’ORGANO DI CONTROLLO

ESAMINATA

la succitata **Proposta**;

VISTA

la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

VISTI

i **Pareri favorevoli** rilasciati ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali su cui si è espresso con Parere n°3/2024 del 10/02/2024;
- il D.Lgs 18/08/ 2000, n°267;
- il D.Lgs 23/06/2011, n°118;
- i riferimenti di legge esposti nella Proposta n°546/2024 oggi in commento, a cui si rinvia;

PREMESSO QUANTO SEGUE:

richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare: i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;

i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;

il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 Ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella L. n° 213/2012, prevede che l’organo di revisione debba esprimere un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la Proposta di Approvazione del Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio;

Visti i Pareri di Regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell’Ente, che le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia, Ambienti (Arera) n°443 del 31 Ottobre 2019 e s.m.i;

CONSIDERATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle Previsioni, quanto segue:
il Regolamento risulta congruo, coerente ed attendibile per ciò che attiene le previsioni contabili, che saranno stabilite di volta in volta con l’approvazione delle Tariffe Tari con Delibera di Consiglio Comunale da approvare entro il 30 Aprile;

in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:
il quadro normativo del Regolamento, di cui alla Proposta n°154/2024 del 30/01/2024, risulta coerente con le norme nazionali e regionali di riferimento.

PRESO ATTO

della comunicazione ricevuta in data 19/04/2024, alle ore 11.58, dal responsabile SEF che ha dichiarato che *“l’amministrazione comunale dopo una attenta valutazione, anche sotto l’aspetto dell’impatto che potrebbero avere le nuove tariffe Tari in relazione alle agevolazioni e riduzioni apportate con il nuovo regolamento [sulla quale lei (nдр: il revisore) ha già espresso il suo parere], ha inteso apportare delle piccole modifiche come da allegato prospetto riepilogativo, che sintetizza in maniera molto semplice l’operato.”*

Saluti

Pasquale Ludovico

Inoltre, alla domanda dello scrivente Organo di Controllo, se si *“prevede che ci sarà nel 2024 un aumento o una riduzione del gettito Tari”*, il responsabile SEF risponde in data 19/04/2024 alle ore 13.20 che *“finché non verrà approvato il PEF 2024/2025 da parte di AGER Puglia”*;

PQM

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alle Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°6/2024 del 15/02/2024, avanzate nella Proposta n°546/2024 dell’11/04/2024 di Deliberazione del Consiglio Comunale; Modifiche, che entreranno in vigore in data 1/01/2024, riguardanti

- **l’Art. 11 commi 3 e 4, con l’aggiunta del comma 4 bis;**
- **l’Art. 19 comma 1, lett. a) e lett. h) e comma 4**

con Riserva di rivedere il Parere in discorso in tempi congrui ed altresì

con Riserva di Verifica della Capacità contributiva nel rispetto del dettato dell’Art.53 Cost. delle Categorie sociali destinatarie delle previste Agevolazioni e degli Effetti sul Gettito TARI 2024 dell’Ente.

In fede.

Galatina, il 19/04/2024



Firmato digitalmente da:
MONTINARI PIETRO
Firmato il 19/04/2024 23:32
Seriale Certificato: 650751
Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Il Revisore Unico
Comune di Pulsano
Dott. Pietro Montinari**

Allegati:

(All.01): Proposta n°546/2024 dell’11/04/2024 Approvazione delle Modifiche al Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(All.02): Regolamento TARI Modificato_2024 Pulsano

(All.03): Tabella Raffronti Articoli modificati

Presidente Oliva

Passiamo al prossimo punto, il punto 5 all'ordine del giorno: ***“Approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”***.

Sindaco, prego.

Sindaco D'Alfonso

Grazie.

Nel Consiglio comunale di febbraio approvammo il nuovo Regolamento TARI. Avevamo detto, avevamo dichiarato all'epoca, a margine del Consiglio comunale, che avremmo fatto delle simulazioni delle tasse che i cittadini avrebbero dovuto pagare e, nel caso ci fossimo accorti che gli aumenti sarebbero stati più sproporzionati rispetto al passato, avremmo rivisto un attimo il Regolamento. Così abbiamo fatto. Ci sono state delle simulazioni per cui abbiamo deciso di apportare alcune modifiche all'ultimo Regolamento approvato a febbraio scorso.

Allora, intanto nel Regolamento di febbraio era stato previsto che per il secondo immobile di proprietà i residenti nel Comune di Pulsano avrebbero pagato soltanto la quota fissa, mentre con l'attuale modifica sia residenti che i non residenti pagheranno sia la quota fissa che la quota variabile, con una riduzione prevista del 10%.

Inoltre, per quanto riguarda la riduzione del 25% in caso di un unico occupante l'immobile, è stata ridotta, l'abbiamo portata al 15% e abbiamo posto un limite sui metri quadri dell'immobile, dell'abitazione. I metri quadri per poter usufruire di questa riduzione del 15% non devono superare i cento metri quadri.

Inoltre, per quanto riguarda, invece, la riduzione di 50 euro in favore di chi beneficia dei diritti di cui alla legge 104, articolo 3, comma 3, non è più necessario produrre la documentazione attestante l'invalidità e lo stato grave di handicap da parte dei cittadini, ma sarà sufficiente un'autocertificazione.

Nella Commissione c'è stato un rilievo da parte del Presidente della Commissione, Guzzone, il quale – vado a trovare il verbale, così ve lo leggo – rilevava che, nella Commissione, bisognava trattare tutti allo stesso modo, cioè sia i cittadini residenti che i non residenti, per quanto riguarda appunto il discorso della quota fissa e della quota variabile, ma anche in relazione alle superfici da applicare. Il Consigliere Marra altrettanto, era d'accordo con il Presidente Guzzone e Guzzone rilevava ancora che il trattamento che viene fatto, che viene riservato ai residenti dovesse essere riservato anche ai non residenti.

In realtà io proporrei...poi magari, se vuole intervenire anche il Consigliere Marra, perché ci siamo confrontati su questa cosa e la ritengo giusta. Cioè, nel nuovo Regolamento andrei a inserire una dicitura. Cioè – la vado a leggere – l'articolo 11, intitolato *“Articolazione della tariffa delle utenze domestiche”*, al comma 4 prevede attualmente che: *“Per le utenze domestiche occupate oppure a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale oppure ai residenti all'estero, il numero degli occupanti si considera ricavabile nel modo seguente: fino a 40 metri quadrati un componente, fino a 60 metri quadrati due componenti, fino a metri quadrati 90 tre componenti, oltre metri quadrati 90 quattro componenti”*. Io aggiungerei a questo comma, al comma 4 dell'articolo 11: *“ovvero per le utenze tenute a disposizione anche dai soggetti*

residenti per propri usi e per quelli familiari". Cioè, non farei distinzione tra i soggetti residenti e i soggetti non residenti. Quindi, qualora un cittadino, sia residente che non residente nel Comune di Pulsano, abbia un secondo immobile di proprietà all'interno del territorio comunale, salvo che – questo già lo prevede il Regolamento – non presenti apposita dichiarazione attestante la composizione del proprio nucleo familiare come risultante dal Comune di residenza, allora a quel punto il numero degli occupanti si ricaverà in un modo differente. Cioè, se il cittadino fa la dichiarazione e dice: "Sullo stato di famiglia siamo quattro persone", il secondo immobile sarà tassato come se su quell'immobile risiedessero quattro persone, lo utilizzassero quattro persone. Qualora invece la dichiarazione viene meno, il contribuente non presenta la dichiarazione, allora a quel punto l'Ufficio desumerà una certa composizione del nucleo familiare, ovvero un immobile fino a 40 metri quadri un componente, fino a 60 metri quadri due componenti, fino a 90 metri quadri tre componenti, oltre 90 metri quadri quattro componenti.

Quindi proporrei di sospendere il Consiglio, apportare questa modifica, cioè di stabilire appunto questa disposizione, sia per non residenti ma anche per i residenti. Quindi questa sarebbe la modifica sostanziale al Regolamento.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Consigliere Marra, prego.

Consigliere Marra

Sì. Buonasera a tutti. Buonasera, Sindaco, Presidente, cittadini intervenuti.

Ieri abbiamo fatto riunione della Commissione consiliare Finanze, come ha detto poc'anzi il Sindaco e avevamo evidenziato in Commissione con il Consigliere Guzzone che secondo noi occorreva considerare i residenti e i non residenti alla stessa stregua. Ci sembrava inopportuno, insomma, fare quella differenziazione.

Quindi per me va bene sospendere il Consiglio comunale, se gli altri Consiglieri voteranno a favore e procedere con questo emendamento del Regolamento.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Marra.

Quindi proporrei la sospensione e metto a votazione la sospensione del Consiglio comunale.

Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Io invece proporrei, a differenza del Consigliere Marra, del Consigliere Guzzone e del Sindaco... io non faccio accordi e quindi un accordo autonomo lo faccio stasera, in questo momento... anzi, ribadisco l'accordo autonomo, come forza autonoma lo ribadisco io.

(Intervento fuori microfono)

Okay, bravissimo. Sì. Sempre autonomo. Sempre da uomo libero io... io!

Quindi all'articolo 19, comma b), senza fare accordi, provinciale e quant'altro, dico invece di fare una bella cosa: di aumentare il 30% ai non residenti, anziché il 10, come i Comuni di Faggiano o San Giorgio; così in Commissione... perché, visto che nella Commissione queste idee non vengono proposte, lanciamo questa bella idea direttamente nell'Assise comunale, così Pulsano diventa un bel paese turistico e la cravattina me la metto io stasera, però. Un bel *selfie* stasera, con la Pro Loco.

Presidente Oliva

Grazie. Poi il *selfie* ce lo facciamo a fine Consiglio comunale.

(Interventi fuori microfono)

Al di là di queste cose, che non servono a nulla, in questo momento, metto a votazione la sospensione del Consiglio comunale, se siete favorevoli alla sospensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta in oggetto che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

I lavori del Consiglio comunale vengono sospesi alle ore 17:31 e riprendono alle ore 17:46.

Presidente Oliva

Rifacciamo l'appello.

Il Segretario Generale esegue l'appello nominale per la verifica dei presenti.

Essendo, provvisoriamente, in aula n. 15 Consiglieri su n. 17, la seduta viene dichiarata valida.

Presidente Oliva

Riprendiamo i lavori alle ore 17:46.

Prego, Sindaco. La parola al Sindaco.

Sindaco D'Alfonso

Si propone la seguente modifica all'articolo 11, comma 4 del Regolamento TARI. Vado a leggere l'articolo come dovrebbe essere emendato: *“Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale o residenti all'estero, ovvero per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti per i propri usi e per quelli familiari, il numero degli occupanti si considera ricavabile nel modo seguente: fino a metri quadrati 40 numero un componente, fino a metri quadrati 60 numero due componenti, fino a metri quadri 90 numero tre componenti, oltre metri quadri 90 numero quattro componenti, salvo che il contribuente non presenti apposita dichiarazione, nei termini disposti dal presente Regolamento e a pena di decadenza, attestante la composizione del proprio nucleo familiare come risultante dal Comune di residenza”*.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Metterei a votazione la modifica del comma 4, articolo 11.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di modifica in oggetto che viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Andiamo avanti sul punto.

Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Io devo presentare l'emendamento ancora, Presidente, sull'articolo 19, quindi vi presento il testo dell'emendamento.

Articolo 19, *“Altre riduzioni ed esenzioni”*, comma b), *“abitazioni tenute a disposizione”*...

Presidente Oliva

Un attimo che trovo il punto, così ti seguo... Okay.

Consigliere Di Lena

Vediamo se questa proposta piace alla Consigliera Salamida.

“Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale ed altro”...

Presidente Oliva

Deve piacere all'intero Consiglio comunale.

Consigliere Di Lena

... *“uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare”*...

Presidente Oliva

Su che comma stai? Comma?

Consigliere Di Lena

Comma b). Ve lo ripeto?

Presidente Oliva

Sì.

Consigliere Di Lena

“Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato d'uso, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, riduzione del 30%”, anziché “10%”.

Presidente Oliva

Quindi sostanzialmente chiedi la riduzione del 30% sull'articolo 1, comma 1 b).

Va bene, io metterei a votazione il punto, se non ci sono... Vuole fare del dichiarazioni il Consigliere D'Amato su questo punto? Prego.

Consigliere D'Amato

Mi rendo conto della buona volontà del Consigliere Di Lena, però il passaggio dal 10 al 30% di riduzione sostanzialmente ci porterebbe di nuovo alla situazione che siamo andati a modificare rispetto al Regolamento originario. Cioè, il fatto di aver modificato quella parte del Regolamento nasce dal risultato delle proiezioni statistiche che sono state fatte, che dicono fundamentalmente che non sarebbe

sostenibile, perché si avrebbe una maggiore pressione fiscale su un numero maggiore di abitazioni all'interno del paese. Perché poi va da sé che la quantità inferiore pagata sulle abitazioni a mare poi dovrà essere ridistribuita su tutte le abitazioni in paese.

Quindi propongo di respingere la modifica.

Presidente Oliva

Quindi...

Consigliere Di Lena

Io avevo chiesto questo emendamento, Consigliere D'Amato, sulla scorta anche dei suggerimenti del Revisore dei conti, in cui praticamente ci diceva che occorreva migliorare il discorso della pressione... come si dice? La riscossione dei tributi. La riscossione dei tributi. Quindi da questo punto di vista...

Consigliere D'Amato

Però non c'entra niente con la riscossione, Angelo. Mo te lo dico per...

Consigliere Di Lena

Da questo punto di vista potevamo...

Consigliere D'Amato

Quella è la distribuzione *pro capite*.

Consigliere Di Lena

Sì, però se si fa un'adeguata campagna... se si fa un'adeguata campagna di riscossione tributi, sicuramente si sopperisce a quel *vulnus* che tu intendi. Quindi tutto è il vo... basta la volontà politica. Come in altri Comuni. In altri Comuni, ad esempio, San Giorgio, Carosino, addirittura si sospende il pagamento tutto l'anno e si paga la TARI limitatamente in quei mesi in cui io risiedo.

Consigliere D'Amato

Angelo, stiamo parlando...

Consigliere Di Lena

Qui Pulsano è l'unico paese...

Consigliere D'Amato

Stiamo parlando di Comuni...

Consigliere Di Lena

Ci sono messaggi di turisti; turisti che ci mandano...

Consigliere D'Amato

Allora, stiamo parlando di Comuni che intanto non sono in predissesto, tanto per cominciare.

Consigliere Di Lena

Emiliano, ci chiamano... ci sono turisti che...

Consigliere D'Amato

Non sono rivieraschi.

Consigliere Di Lena

... vanno a Torino, che ci mandano messaggi, turisti che stiamo perdendo nel territorio, che non vengono più a Pulsano purtroppo perché a Torino pagano 180 euro tutto l'anno, qui a Pulsano pagano 350 euro di TARI tutto l'anno. Cioè, quando uno sta un mese...

Consigliere D'Amato

Scusa, ma parliamo di turisti o di gente che ha l'abitazione? Sono due cose diverse.

Consigliere Di Lena

Turisti che hanno ereditato la casa qui e che, anziché venderla, vogliono...

Presidente Oliva

Credo che stiamo uscendo un po' fuori tema, quindi...

Consigliere Di Lena

È una scelta politica.

Presidente Oliva

... torniamo... mettiamo di nuovo i piedi per terra...

Consigliere Di Lena

È una scelta politica.

Presidente Oliva

... e andiamo avanti con il Consiglio comunale.

Consigliere Di Lena

È una scelta politica. Non volete agevolare il turismo a Pulsano. È una scelta politica.

(Interventi fuori microfono)

Sindaco D'Alfonso

Sono proprietari della casa, non c'entra niente il turismo! Il turismo è decidere o meno...

(Interventi fuori microfono)

Il turismo è decidere o meno se venire a Pulsano, qua stiamo parlando di chi non è residente a Pulsano e ha la casa a Pulsano di proprietà. Non c'entra niente il turismo. Se è come dici tu, la devono vendere la casa!

Consigliere Di Lena

A parole! A parole si fa il turismo, ma nei fatti non si vuole fare il turismo a Pulsano.

Intervento

Ma che c'entra il turismo? Che cosa c'entra?

Sindaco D'Alfonso

Che c'entra?

Consigliere Di Lena

I turisti se ne scappano!

Sindaco D'Alfonso

Ma se sono proprietari dell'immobile, dove scappano? La proprietà rimane!

Consigliere Di Lena

Se ne scappano...

(Interventi concitati fuori microfono)

Presidente Oliva

Chiedo scusa, riprendiamo...

(Interventi concitati fuori microfono)

Riprendiamo i lavori del Consiglio comunale. Non siamo in un'assemblea all'Ilva!

(Interventi concitati fuori microfono)

Giovani! Riprendiamo...

Consigliere Di Lena

Facciamo diventare Pulsano dei baresi o dei leccesi, così noi...

(Interventi fuori microfono)

Presidente Oliva

Allora, ognuno ha la sua...

Consigliere Di Lena

Anche questa è una bella cosa!

Presidente Oliva

Ognuno ha la propria opinione, quindi io comunque devo mettere a votazione la modifica che chiede il Consigliere Di Lena. Chiaramente, Consigliere Di Lena, hai letto il punto, io ti leggo solo l'ultima parte, che tu chiedi una riduzione che passa dal 10 al 30%. Quindi favorevoli a questa modifica?

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'emendamento in oggetto che viene rigettato avendo riportato n. 1 voto favorevole, n. 12 voti contrari e n. 2 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti.

Presidente Oliva

Sul punto a carattere generale? Ci sono dichiarazioni di voto sul punto? Consigliere Marra.

Consigliere Marra

Giusto per motivare la differenza tra il voto che c'è stato ieri in Commissione, negativo e il voto favorevole che mi appresto a dare a questo provvedimento, in quanto sono state accettate dall'Amministrazione le osservazioni che, appunto, io, Consigliere di minoranza, insieme al collega che oggi è assente, Guzzone, avevamo sollevato.

Quindi il voto sul punto è favorevole.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Marra.

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Se non ci sono altri interventi, metterei... Prego, Consigliere Vergallo.

Consigliere Vergallo

Voto anche io a favore del punto, viste le modifiche apportate al Regolamento.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Vergallo.

Se non ci sono altri interventi, metterei il punto a votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Oliva

Immediata eseguibilità.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

